

	Aree omogenee	H max nuove costruzioni (nota 1)	Ha max costruzioni esistenti
		m.	m.
TUC	tessuto urbano consolidato - non soggetto a particolare disciplina	9,00  + 3,30 di sottotetto netto  + spessore struttura di copertura	
TUC	tessuto urbano consolidato – aree di pregio	Esistente  + 1,50 di sopralzo  + 3,30 di sottotetto netto  + spessore struttura di copertura	
TUC	tessuto urbano consolidato – aree di risarcimento paesaggistico	3,00  + 3,30 di sottotetto netto  + spessore struttura di copertura	
TUC	tessuto urbano consolidato – con funzioni non residenziali	12,00  + 3,30 di sottotetto netto  + spessore struttura di copertura  o  + spessore elementi di copertura prefabbricati  Possibili maggiori altezze documentate per esigenze tecnologiche e tipologie di produzione o attività	
TUC	tessuto urbano consolidato – spazi pubblici e di uso pubblico	La altezza è determinata dal progetto dell'opera	

NAF	Nuclei di antica formazione	esistente + 3,30 di sottotetto netto + spessore struttura di copertura	
P11	Ex AVIR	6 piani (circa 22,00 m.) Presenza della ciminiera H circa 30 m.	
	Aree destinate all'esercizio delle attività agricole e aree boscate	Esistente + 3,50 di sopralzo + 3,30 di sottotetto netto + spessore struttura di copertura	
	Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche	Esistente + 3,50 di sopralzo + 3,30 di sottotetto netto + spessore struttura di copertura	

(nota 1): si riporta l'estratto dell'art. 4.3 della Normativa del Piano delle Regole per la definizione di Altezza **H** e della quota di riferimento **Qt**

#### ART. 4

##### DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E INDICI EDILIZI

#### 3. **H** = Altezza (m)

- 3.1 Con riferimento alla linea naturale del terreno **Qt**, di cui al successivo comma 4, è la distanza maggiore tra il piano di intersezione medio dell'edificio con tale quota di terreno o la prima **Slp** e l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano che costituisce **Slp**.
- 3.2 Nel caso di terreno acclive, l'altezza può essere verificata per singoli corpi di fabbrica disaggregati dal complesso per tagli verticali o per parti di fabbricato servite da un singolo sistema di distribuzione verticale.
- 3.3 Non si considera aumento della altezza **H** l'effetto di eventuali interventi di recupero di edifici esistenti che, mantenendo la sagoma esistente, modificano le quote o il numero dei solai intermedi.
- 3.4 L'intradosso del colmo del tetto al lordo delle travi di sostegno, non può essere superiore a m. 3,30 rispetto alla quota della altezza **H** dell'edificio; non sono considerate le maggiori sporgenze dei vani o elementi tecnici quali gli extra corsa ascensori, i camini, le ciminiere, i serbatoi idrici, le torri piezometriche, i silos e pennoni, e altri manufatti simili.

- 3.5 Negli edifici di nuova costruzione l'imposta interna della linea di gronda, nelle sezioni trasversali, non può superare l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano che costituisce **Slp** di oltre cm.50 riferiti all'intradosso dei piani di copertura.
- 3.6 Negli interventi relativi agli edifici esistenti, come definiti al successivo punto 14, e negli ampliamenti, l'imposta interna della linea di gronda, nelle sezioni trasversali, non può superare l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano che costituisce **Slp** di oltre cm. 200 riferiti all'intradosso dei piani di copertura. Negli edifici ricadenti nei Nuclei di Antica Formazione – NAF, tale imposta non può superare cm. 100 come limite massimo all'interno del quale operare il rispetto di un corretto inserimento architettonico e paesaggistico nel riferimento con gli edifici esistenti e a cui è ammessa la eventuale deroga di cm. 50 di cui al successivo art. 23 comma 7 per la risoluzione architettonica di casi specifici. Negli edifici definiti quali "beni storico-artistici monumentali" e "con caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente o il paesaggio", la applicazione dei limiti e disposizione derogatorie di cui al periodo precedente, deve verificare la coerenza con le specifiche modalità e compatibilità delle trasformazioni previste nelle singole schede di riferimento.
- 3.7 I limiti di altezza per gli edifici con elementi prefabbricati, sono riferiti al piano di appoggio della struttura di copertura.
4. **Qt** = linea/quota naturale del terreno = è la quota del terreno in ciascun punto dell'area oggetto di intervento, riferita alla data di adozione del PGT, come desumibile dalla cartografia di base ovvero da elaborati grafici comprovanti; nell'ambito dei soli Piani Attuativi o atti di Programmazione negoziata può essere sostituita da una "quota zero" di progetto assegnata dai piani stessi; la rappresentazione delle quote del terreno deve essere agganciata ad uno o più punti esterni alla proprietà oggetto di intervento, facilmente identificabili e inamovibili, possibilmente in area pubblica.